

## MOZIONE

### Fissare un importo massimo per le tasse comunali di naturalizzazione

del 21 giugno 2010

Le tasse per la concessione della cittadinanza svizzera, di quella cantonale e dell'attinenza comunale sono regolate dall'articolo 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit).

#### **Art. 38**

<sup>1</sup>*Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali.*

<sup>2</sup>*La tassa federale è condonata in caso d'indigenza.*

La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit), con gli articoli 20 e 21, riprende sostanzialmente quanto dettato dalla legge federale, salvo omettere la possibilità di condono in caso di indigenza.

#### **Art. 20**

*Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, l'autorità comunale competente preleva una tassa che copra le spese causate.*

#### **Art. 21**

*Per le procedure di concessione della cittadinanza cantonale ai confederati e agli stranieri, l'autorità cantonale competente preleva una tassa che copra le spese causate. Il regolamento d'applicazione ne stabilisce l'importo.*

Infine il regolamento di applicazione fissa l'ammontare della tassa prelevata dal Cantone, senza dare alcuna indicazione circa le tasse comunali.

#### **Art. 12**

*L'autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi.*

*La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio all'assemblea o al consiglio comunale.*

#### **Art. 13**

*L'autorità cantonale preleva le seguenti tasse:*

a) *fr. 370.- per le procedure dei confederati;*

b) *fr. 530.- per le procedure degli stranieri*

*La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio al Gran Consiglio.*

*Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura la tassa può essere aumentata in proporzione.*

A rigor di logica le procedure comunali dovrebbero avere dappertutto lo stesso costo, o perlomeno oscillare entro margini di variazione contenuti. Invece non è così. Le differenze tra i comuni restano enormi e numerosi comuni impongono ai richiedenti tasse molto elevate. Nel caso in cui i richiedenti sono coniugi, l'impatto della tassa sul budget familiare può essere pesante.

Sollecitato da una lettera della Commissione delle Petizioni e dei Ricorsi (19.11.2007) il Direttore del Dipartimento delle Istituzioni si era impegnato a «sensibilizzare i Comuni sull'applicazione corretta, riguardo alla fissazione della tassa, del principio della copertura dei costi». Ma tutto è continuato come prima.

In genere gli importi più alti (fino a 1'500.- franchi) vengono richiesti dalle città e anche da alcuni comuni che godono di una situazione finanziaria privilegiata. Per contro i piccoli comuni prelevano in genere una tassa vicina e spesso inferiore a quanto richiesto dal Cantone. Ritenendo che un importo di 750.- fr. possa essere ampiamente sufficiente a coprire le spese, con la presente mozione chiediamo una modifica del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) del seguente tenore:

#### **Art. 12**

**L'autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi, ritenuto un massimo di 750.- franchi. Per i coniugi la quota massima va suddivisa fra i due.**

**La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e dev'essere pagata prima della presentazione del messaggio all'assemblea o al consiglio comunale.**

Francesco Cavalli  
Boneff - Lepori - Marcozzi  
Pellanda - Ravi - Stojanovic